

INFORMATIVA SUGLI ATTI DEL CONSIGLIO UE E CONGIUNTI DEL CONSIGLIO UE E DEL PARLAMENTO EUROPEO DI INTERESSE REGIONALE –
03 SETTEMBRE 2025

Data	Codice e Titolo con link al documento	Sintesi	Ambito di interesse
09.09.2025	ST 12661 2025 INIT - NOTA DI TRASMISSIONE Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla risoluzione dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea	Il piano d'azione dell'UE per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) ¹ , adottato nel 2003, mira a sostenere l'azione globale per affrontare il problema del disboscamento illegale e del relativo commercio di legname. Un suo aspetto fondamentale è stata la conclusione di accordi volontari di partenariato (AVP) tra l'Unione europea (UE) e i paesi produttori di legname al fine di istituire un quadro giuridico che garantisca che tutto il legname esportato nell'UE sia prodotto o acquisito legalmente. Il fulcro dell'AVP è il sistema di licenze FLEGT, che comprende un meccanismo per verificare, garantire e certificare la legalità del legname.	D.G. Politiche Agricole Alimentari e Forestali D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive
09.09.2025	ST 12670 2025 INIT – PROPOSTA Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'Accordo internazionale sul caffè del 2022 ST 12670 2025 ADD 1 – PROPOSTA ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'Accordo internazionale sul caffè del 2022	La presente proposta riguarda la firma dell'Accordo internazionale sul caffè del 2022. L'Accordo internazionale sul caffè del 2022 ("accordo") mira a rafforzare il settore mondiale del caffè e a promuoverne uno sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale. L'Unione europea è parte dell'accordo internazionale sul caffè del 2007 e membro dell'Organizzazione internazionale del caffè (ICO). Nella 133 ^a sessione del 9 giugno 2022 il Consiglio internazionale del caffè ha adottato il testo del nuovo accordo del 2022 destinato a sostituire l'accordo internazionale sul caffè del 2007. La Commissione ha negoziato l'accordo sulla base del mandato e delle direttive di negoziato proposti da essa stessa ² e approvati dal Consiglio il 28 luglio 2021. Una revisione parziale volta a riformare l'accordo del 2007 era necessaria e andava chiaramente nell'interesse dell'Unione perseguendo l'obiettivo di allineare ulteriormente l'accordo alle pratiche promosse dall'Unione in altri organismi internazionali per i prodotti di base e tenendo conto degli sviluppi che hanno interessato il mercato mondiale del caffè dal 2007. Il nuovo accordo del 2022 aggiorna l'equilibrio del sistema di voto e del sistema di contribuzione e affronta la questione dell'integrazione del settore privato e della società civile nei lavori dell'ICO. Tiene conto degli obiettivi di semplificare e snellire pur mantenendo la natura intergovernativa dell'ICO.	D.G. Politiche Agricole Alimentari e Forestali D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive

INFORMATIVA SUGLI ATTI DEL CONSIGLIO UE E CONGIUNTI DEL CONSIGLIO UE E DEL PARLAMENTO EUROPEO DI INTERESSE REGIONALE –
03 SETTEMBRE 2025

Data	Codice e Titolo con link al documento	Sintesi	Ambito di interesse
09.09.2025	<p>ST 12675 2025 INIT – PROPOSTA Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione delle modifiche dell'Accordo internazionale sul cacao</p> <p>ST 12675 2025 ADD 1 – PROPOSTA ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione delle modifiche dell'Accordo internazionale sul cacao</p>	<p>La presente proposta riguarda l'approvazione, a nome dell'Unione europea, delle modifiche dell'Accordo internazionale sul cacao del 2010 decise nel 2022.</p> <p>L'Accordo internazionale sul cacao mira a rafforzare il settore mondiale del cacao e a promuoverne uno sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale.</p> <p>L'Unione europea è parte dell'Accordo internazionale sul cacao del 2010 e membro dell'Organizzazione internazionale del cacao. L'Accordo internazionale sul cacao del 2010 è entrato in vigore a titolo provvisorio il 1º ottobre 2012 per un periodo di dieci anni, ossia fino al 30 settembre 2022. In occasione della 108ª sessione ordinaria, svoltasi dal 2 al 6 ottobre 2023, il Consiglio internazionale del cacao, esercitando il potere conferitogli dall'articolo 62, paragrafo 4, dell'Accordo internazionale sul cacao del 2010, ha deciso di prorogare l'accordo per un periodo di due anni cacao, fino al 30 settembre 2026.</p>	<p>D.G. Politiche Agricole Alimentari e Forestali</p> <p>D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive</p>
10.09.2025	<p>ST 9047 2025 INIT - ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche</p>	<p>Le microplastiche sono diffuse ovunque e persistono a lungo nell'ambiente, attraversando confini geografici. Sono dannose per ecosistemi e biodiversità e potenzialmente per la salute umana, soprattutto quando contengono additivi chimici nocivi o trasportano sostanze tossiche e microrganismi. Vengono trasportate da aria, acqua e correnti oceaniche, accumulandosi in suoli, fiumi, laghi, mari e persino in aree remote.</p> <p>Nel suolo alterano le proprietà agronomiche, ostacolando la crescita di alcune piante; negli ambienti marini sono ingerite da numerosi organismi, causando danni fisici, sofferenza o morte (ad esempio uccelli e tartarughe). Una volta disperse, sono quasi impossibili da recuperare e possono durare decenni.</p> <p>Contribuiscono inoltre ai cambiamenti climatici, generando emissioni di gas serra, e comportano rischi economici: perdita di fiducia dei consumatori, danni a pesca, agricoltura, turismo e attività ricreative</p>	<p>D.G. Difesa del Suolo e Ecosistema</p>

Data	Codice e Titolo con link al documento	Sintesi	Ambito di interesse
15.09. 2025	<p>ST 12794 2025 INIT - NOTA DI TRASMISSIONE Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per modificare l'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola</p> <p>ST 12794 2025 ADD 1 - NOTA DI TRASMISSIONE ALLEGATO della raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per modificare l'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola</p>	<p>La raccomandazione riguarda la decisione di autorizzare l'avvio di negoziati in sede di consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale ("COI"), come anche nell'ambito di eventuali organismi ad hoc che il COI potrebbe istituire a tal fine, e di stabilire direttive di negoziato per l'Unione in relazione alla revisione prevista dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (di seguito denominato l'"accordo"), che è stato rinnovato nel 2017. Obiettivi che l'accordo attuale si prefigge sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) uniformare le normative nazionali e internazionali riguardanti le caratteristiche fisicochimiche e organolettiche degli oli d'oliva, degli oli di sansa d'oliva e delle olive da tavola per evitare ogni ostacolo agli scambi; ii) svolgere attività nel settore degli esami fisicochimici e organolettici per accrescere la conoscenza della composizione e delle caratteristiche qualitative dei prodotti oleicoli onde consolidare le norme internazionali in materia e iii) rafforzare il ruolo del COI quale forum di eccellenza per la comunità scientifica internazionale nel settore delle olive e dell'olio d'oliva. 	<p>D.G. Politiche Agricole Alimentari e Forestali</p> <p>D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive</p>
17.09. 2025	<p>ST 12935 2025 INIT - NOTA DI TRASMISSIONE REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'utilizzo nei prodotti cosmetici di determinate sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione</p>	<p>Il Regolamento (CE) n. 1272/2008 classifica le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) in tre categorie (1A, 1B e 2), in base alla solidità delle prove scientifiche. Il Regolamento (CE) n. 1223/2009, all'art. 15, vieta l'uso di tali sostanze nei cosmetici, salvo eccezioni specifiche quando sono rispettate determinate condizioni. Per garantire uniformità nel mercato interno, certezza giuridica e un alto livello di tutela della salute:</p> <ul style="list-style-type: none"> tutte le sostanze CMR devono essere inserite nell'Allegato II (sostanze vietate) del regolamento cosmetici; se necessario, devono essere rimosse dagli elenchi delle sostanze soggette a restrizioni o autorizzate (Allegati III-VI); se ricorrono le condizioni di deroga previste dall'art. 15, allora gli allegati III-VI devono essere modificati di conseguenza 	<p>D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive</p>

INFORMATIVA SUGLI ATTI DEL CONSIGLIO UE E CONGIUNTI DEL CONSIGLIO UE E DEL PARLAMENTO EUROPEO DI INTERESSE REGIONALE –
03 SETTEMBRE 2025

Data	Codice e Titolo con link al documento	Sintesi	Ambito di interesse
22.09.2025	ST 13077 2025 INIT - NOTA DI TRASMISSIONE Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2026, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici	<p>Tutti i regolamenti che stabiliscono le possibilità di pesca devono limitare il prelievo degli stock a livelli compatibili con gli obiettivi generali della politica comune della pesca (PCP). Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca¹ ("regolamento di base della PCP") dispone la definizione di limiti di cattura e di sforzo di pesca per garantire uno sfruttamento delle risorse biologiche marine in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale. In linea con tali obiettivi, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2019/1022 che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mediterraneo occidentale².</p> <p>Finalità della presente proposta di regolamento del Consiglio è fissare le possibilità di pesca per determinati stock e gruppi di stock nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero.</p> <p>Per il Mediterraneo occidentale, la presente proposta fissa le possibilità di pesca per gli stock demersali in linea con il piano pluriennale. Le possibilità di pesca sono espresse sotto forma di sforzo di pesca massimo consentito per tutti gli stock. Sono inoltre fissati limiti massimi di cattura per i gamberi di profondità e il nasello catturati utilizzando particolari tipi di attrezzi da pesca. Si propone di assegnare tali limiti agli Stati membri del Mediterraneo occidentale (Spagna, Francia e Italia).</p> <p>Si propone inoltre di fissare possibilità di pesca in forza degli accordi raggiunti nel quadro della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), l'organizzazione regionale di gestione della pesca responsabile della conservazione e della gestione delle risorse marine vive nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero. L'Unione europea è membro della CGPM insieme a Bulgaria, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Malta, Romania e Slovenia. Le misure adottate dalla CGPM sono vincolanti per i suoi membri.</p> <p>Si propone infine di fissare un contingente autonomo per lo spratto del Mar Nero al fine di evitare un ulteriore aumento della mortalità per pesca rispetto ai livelli attuali.</p>	<p>D.G. Politiche Agricole Alimentari e Forestali</p> <p>D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive</p>

INFORMATIVA SUGLI ATTI DEL CONSIGLIO UE E CONGIUNTI DEL CONSIGLIO UE E DEL PARLAMENTO EUROPEO DI INTERESSE REGIONALE –
03 SETTEMBRE 2025

Data	Codice e Titolo con link al documento	Sintesi	Ambito di interesse
23.09.2025	ST 13115 2025 INIT - NOTA DI TRASMISSIONE RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio della delega conferita alla Commissione a norma della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque	<p>La direttiva 2008/105/CE1 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, come modificata dalla direttiva 2013/39/UE2, stabilisce standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie individuate nella direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE)3 che presentano un rischio significativo su scala UE per o attraverso gli ecosistemi acquatici. La direttiva 2008/105/CE è una direttiva derivata dalla direttiva quadro sulle acque e mira a proteggere, migliorare e ripristinare lo stato degli ecosistemi acquatici.</p> <p>La direttiva 2008/105/CE (come modificata) conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di adattare agli sviluppi scientifici o tecnici le specifiche dell'allegato I, parte B, punto 3, della direttiva, ossia le specifiche relative alla frazione di acqua4 cui si applicano gli standard di qualità ambientale delle acque e ai fattori che possono essere presi in considerazione nel valutare la conformità agli standard di qualità ambientale dei metalli.</p>	<p>D.G. Difesa del Suolo e Ecosistema</p> <p>D.G. Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali</p>
25.09.2025	ST 13254 2025 INIT – PROPOSTA Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla nona conferenza delle parti dell'accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell'Africa-Eurasia per quanto riguarda un emendamento dell'allegato 3, tabella 1, dell'accordo	La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella nona riunione della conferenza delle parti dell'accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell'Africa-Eurasia in riferimento alla prevista adozione di un emendamento dell'allegato 3, tabella 1, dell'accordo.	D.G. Politiche Agricole Alimentari e Forestali
30.9.2025	ST 13339 2025 INIT - NOTA DI TRASMISSIONE REGOLAMENTO (UE) DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le misure transitorie per l'esportazione di farine di carne e ossa come combustibile ST 13339 2025 ADD 1 - NOTA DI TRASMISSIONE ALLEGATO del REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le misure transitorie per l'esportazione di farine di carne e ossa come combustibile	Il regolamento (CE) n. 1069/2009 stabilisce norme per la raccolta e lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati. L'articolo 12, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento stabilisce che le farine di carne e ossa di categoria 1 dovrebbero essere smaltite mediante incenerimento, coincenerimento, combustione o in discarica oppure utilizzate come combustibile. L'articolo 43 di detto regolamento stabilisce norme sull'esportazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati.	<p>D.G. Politiche Agricole Alimentari e Forestali</p> <p>D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive</p>